DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

relativa al finanziamento da parte della Comunità di talune azioni veterinarie che presentano carattere di urgenza

(77/97/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che è stata riconosciuta la necessità di fare il possibile per accelerare l'armonizzazione delle disposizioni nazionali nel settore veterinario e di ricercare i mezzi atti a tal fine, in particolare per quanto riguarda la responsabilità finanziaria della Comunità;

considerando che questa responsabilità deve essere limitata, in una prima fase, ai rischi del manifestarsi di malattie esotiche nel territorio della Comunità, mediante azioni all'interno e all'esterno di quest' ultima; che infatti il manifestarsi di queste malattie in uno Stato membro può costituire un grave pericolo per tutta la Comunità;

considerando che le modalità secondo cui detta responsabilità diventa operante devono essere adottate caso per caso, secondo una procedura comunitaria elastica e rapida, nel cui ambito la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Qualora nel territorio di uno Stato membro si manifesti una delle seguenti malattie: peste bovina, afta epizootica da virus esotico, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, peste suina africana, febbre catarrale ovina o stomatite vescicolare contagiosa, lo Stato membro interessato può fruire della partecipazione finanziaria della Comunità nella lotta contro tale malattia, a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa in quarantena dell'azienda non appena vi sia sospetto d'infezione e, qualora la malattia sia stata ufficialmente confermata,

— la macellazione e la distruzione degli animali delle specie sensibili, colpiti, contaminati ovvero sospetti di essere colpiti o contaminati,

— la distruzione degli alimenti contaminati,

— la disinfezione dell'azienda,

— la creazione di zone di protezione,

— l'applicazione di disposizioni idonee a prevenire il rischio di diffusione delle infezioni,

— la fissazione di un termine da osservare prima di ripopolare l'azienda, dopo la macellazione.

Lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle misure applicate e dei risultati ottenuti. Il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 (3), in seguito denominato il «comitato» si riunisce al più presto e procede a un esame della situazione. La partecipazione finanziaria della Comunità è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 5.

2. Qualora, data l'evoluzione della situazione nella Comunità, si riveli opportuno perseguire l'azione di cui al paragrafo 1, secondo comma, viene adottata una nuova decisione secondo la stessa procedura. Tale decisione può essere subordinata all'adeguamento delle misure adottate dallo Stato membro in applicazione del paragrafo 1, o all'applicazione di misure diverse da quelle precedentemente citate, ritenute necessarie alla riuscita dell'operazione.

(1) GU n. C 5 dell'8. 1. 1975, pag. 19.
(2) GU n. C 47 del 27. 2. 1975, pag. 34.
(3) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità, frazionata all'occorrenza in più quote, può ammontare:

— a non oltre il 50 % delle spese stanziate dallo Stato membro a titolo di indennizzo dei proprietari per la macellazione e la distruzione degli animali e la disinfezione dell'azienda,

— qualora la vaccinazione sia stata decisa conformemente al paragrafo 2, al 100 % delle forniture di vaccino e a non oltre il 50 % delle spese stanziate per l'esecuzione di detta vaccinazione.

Tale partecipazione è calcolata dietro presentazione di documenti giustificativi da parte dello Stato membro interessato.

4. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, l'elenco delle malattie di cui al paragrafo 1 può essere modificato dal Consiglio, su proposta della Commissione. Detto elenco può estendersi solo a malattie esotiche per la Comunità.

Articolo 2

1. Qualora uno Stato membro sia direttamente minacciato dal manifestarsi, sul territorio di un paese terzo o di uno Stato membro confinanti, di una delle malattie contagiose di cui all'articolo 1 paragrafo 1, detto Stato membro, se ritiene necessario garantire la propria protezione con misure particolari, segnatamente mediante l'istituzione di una zona tampone vaccinale, può fruire di una partecipazione finanziaria della Comunità, purché l'istituzione di tale zona sia stata autorizzata secondo la procedura prevista all' articolo 5.

2. A tal uopo lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle sue intenzioni. Il comitato si riunisce al più presto e procede all'esame della situazione.

La partecipazione finanziaria della Comunità, limitata agli acquisti di vaccino e alle spese di vaccinazione, è decisa secondo la procedura prevista dall' articolo 5. Tale decisione può essere subordinata all' applicazione di talune misure particolari ritenute necessarie al successo dell'operazione.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità, frazionata all'occorrenza in più quote, può ammontare al 100 % delle forniture di vaccino ma non deve superare il 50 % delle spese stanziate per la vaccinazione.

Articolo 3

La Comunità può decidere la costituzione di scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie contagiose di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (vaccini, ceppi virali adattati, sieri per diagnosi).

Tale azione, nonché le modalità di esecuzione relative in particolare alla scelta, alla produzione, al trasporto e all'utilizzazione di dette scorte, sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 5.

Articolo 4

1. Qualora il manifestarsi in un paese terzo di una delle malattie contagiose di cui all'articolo 1, paragrafo 1, rappresenti un eventuale pericolo per la Comunità, quest'ultima può incoraggiare la lotta contro questa malattia fornendo vaccino o finanziandone l'acquisto.

2. Tale intervento comunitario, le sue modalità di esecuzione e le condizioni cui può essere subordinato, sono determinate secondo la procedura prevista dall' articolo 5.

3. La partecipazione finanziaria della Comunità non può superare il 25 % della somma iscritta ogni anno nel proprio bilancio per l'esecuzione delle azioni previste dalla presente decisione.

Articolo 5

1. Quando è fatto riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato viene consultato senza indugio dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo sia dietro richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro il termine di 2 giorni. Esso si pronuncia a maggioranza di 41 voti.

4. La Commissione adotta le misure e dà loro immediata applicazione, allorché sono conformi al parere del comitato. Se le misure non sono conformi al parere del comitato o se non è stato formulato alcun parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere del termine di 15 giorni dalla data in cui gli sono state sottoposte, il Consiglio non ha adottato alcuna misura, la Commissione adotta le misure proposte dando loro immediata applicazione, tranne qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 6

Una somma di 2 500 000 unità di conto è stanziata per il 1977 per il finanziamento delle azioni derivanti dalla presente decisione. In seguito l'importo negli stanziamenti necessari viene fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

Articolo 7

L'articolo 5 si applica fino al 22 giugno 1981.

Articolo 8

Il Consiglio esamina sull'esperienza acquisita le modifiche da apportare alla presente decisione, in base alla relazione presentatagli dalla Commissione entro il 31 dicembre 1980.

Articolo 9

La presente decisione è destinata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE